



CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

FRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di Roma 2, Via del Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 Roma – C.F. 80054330586 - Partita IVA n. 02118311006 - rappresentato dal _____ nato a _____ - C.F. _____, nella sua qualità di _____ domiciliato per la carica presso la sede _____, di seguito CNR, Amministrazione o Stazione Appaltante;

E

l'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____ n. ____ CAP _____ - C.F. _____ - P.I. _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante dell'impresa suindicata e di seguito denominata "Ditta" o "Impresa"

PER L'APPALTO

dei lavori di MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Il CNR affida alla Ditta, che espressamente accetta, l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AREA DI RICERCA, consistenti nelle opere dettagliatamente definite nel progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante.

Art. 2 - Tipo ed Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € _____ (_____/00) oltre IVA, di cui € _____ (_____/00) per lavori al netto del ribasso offerto del _____ % e € _____ (_____/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Cifra massima ed invariabile comprensiva di qualsiasi onere, anche se non chiaramente specificato, per dare i lavori in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori e indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a CORPO.

Art. 3 - Garanzia Definitiva

Il CNR prende atto che la Ditta, ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha prestato cauzione per il regolare espletamento dei lavori mediante polizza fideiussoria con _____ n. _____, emessa secondo lo schema di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004. Ai sensi dell'art. 117 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, lo svincolo della garanzia è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In caso di escussione parziale la Ditta si

impegna al reintegro entro 10 (dieci) giorni.

Art. 4 - Polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice ha prestato polizza assicurativa n. _____ mediante la _____ Ag. in ottemperanza all'art. 117 c. 10 del D.Lgs. 36/2023 garantendo così le coperture assicurative per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione.

Art. 5 - - Direttore dei Lavori

I lavori di che trattasi saranno diretti, persona tecnicamente qualificata per i compiti e le responsabilità stabilite dalle leggi vigenti, che regolamentano la direzione, contabilità ed il collaudo dei lavori, e di quanto stabilito nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e nel Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 49/2018 materiali forniti dalla ditta sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 6 - Direzione tecnica del Cantiere

La Direzione tecnica del cantiere sarà affidata dall'Impresa, per proprio conto, ad un tecnico qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al CNR. Il predetto tecnico non potrà essere rimosso dall'incarico senza consenso scritto del CNR stesso. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore renderà disponibile un referente operativo che dovrà coordinarsi con la Direzione tecnica di cantiere. Alla scadenza del servizio l'Appaltatore fornirà, per ogni eventuale categoria di lavorazione straordinaria eseguita e/o modifica sulle strutture e sui lay-out, gli elaborati progettuali aggiornati, le specifiche tecniche, e le eventuali certificazioni di conformità ai sensi della legge 37/08 delle opere eseguite; gli elaborati saranno a firma del direttore operativo di cantiere e dell'appaltatore; gli elaborati saranno forniti in copia cartacea e su supporto informatico in formato dwg. I lavori di che trattasi saranno diretti dal _____, persona tecnicamente qualificata per i compiti e le responsabilità stabilite dalle leggi vigenti, che regolamentano la direzione, contabilità e il collaudo dei lavori, e di quanto stabilito nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP., anche dall'art. 87 del DPR 207/2010.

Art. 7 - Consegna dei lavori

I lavori in argomento saranno consegnati a cura del Direttore dei Lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature ed i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Il CNR si riserva comunque di procedere alla consegna sotto riserva di legge.

Art. 8 - Durata dei lavori

Il termine utile per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto è fissato in giorni **125** (centoventicinque) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Direttore dei Lavori avrà comunque la facoltà di posticipare la consegna di cui trattasi in funzione dell'attività di fruizione dello stesso. Tale eventuale nuova tempistica sarà oggetto di apposito verbale controfirmato dalle parti. La Ditta si impegna a condurre i lavori senza apportare intralcio, o nocumento, allo svolgimento della normale attività della sede CNR.

Art. 9 - Anticipazione del prezzo

Sarà erogata anticipazione ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, su specifica richiesta dell'Impresa. L'erogazione dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante resta comunque subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo di tale garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore dopo l'effettivo inizio dei lavori, accertato del Responsabile del Procedimento.

Art. 10 - Pagamenti

La Ditta avrà diritto al pagamento dei lavori, contabilizzati dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile del Procedimento all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Al Direttore dei Lavori spetta anche l'incarico di concordare le modalità esecutive e l'inizio dei lavori con l'emissione del "Verbale di consegna" e l'emissione del "Certificato di Regolare Esecuzione" al termine degli stessi. Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze art. 1 commi da 209 a 213, dal 31 marzo 2015, in relazione alle fatture emesse nei confronti del CNR, la Ditta dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it menzionando il seguente Codice Unico Ufficio: Esigibilità IVA: a seguito modifica dell'art. 17ter DPR 633/72 dal 01.07.2017 dovranno pervenire esclusivamente fatture elettroniche con annotazione di scissione dei pagamenti (split payment). L'importo degli oneri di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sarà accreditato alla Ditta nei singoli SAL in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, l'Amministrazione appaltante disporrà il pagamento degli importi fino alla data della sospensione. Il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale verrà emesso dopo la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della ultimazione dei lavori stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento della Rata di Saldo, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (art. 102 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del C.C. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica di congruità della manodopera.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Tutti i pagamenti sono subordinati al permanere della regolarità del DURC e degli altri requisiti di idoneità morali previsti dalla Legge. I pagamenti verranno disposti unicamente mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale "dedicato". Tale modalità di pagamento, nonché il numero di conto, le coordinate bancarie e il codice IBAN, dovranno essere sempre indicate sulle fatture. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse, su comunicazione a cura del RUP, a seguito di ricezione della documentazione contabile presso la sede amministrativa che procederà alla liquidazione. In caso di subappalto, la ditta si obbliga a corrispondere direttamente il pagamento ai subappaltatori ed inoltre a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CNR nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima via via corrisposti al subappaltatore.

Art. 11 - Ritardo nei pagamenti

Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, come chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 in data 23.01.2013, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso

che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8 %, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella GURI il tasso di interesse applicato dalla BcE. Nel caso in cui l'ammontare delle rate per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Art. 12 - Conto Finale

La D.L. compilerà il conto finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro 30 (trenta) giorni dall'emissione, scaduto tale termine si intende definitivamente accettato.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 C.C. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della sopra menzionata Legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca _____ - Filiale _____ - IBAN _____ - intestatario _____. L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: Nome e Cognome _____ - C.F. _____. Questo conto corrente deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. In conseguenza degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la contraente si impegna, altresì, ad imporre gli stessi obblighi anche ai subappaltatori e subcontraenti e a comunicare all'Amministrazione Appaltante e alla Prefettura di Roma (RM) le accertate inosservanze da parte dei subappaltatori e subcontraenti dei medesimi obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Il collaudo delle strutture e degli impianti verrà eseguito ai sensi della Legge 1086/1971, anche in corso d'opera. Il collaudo generale tecnico amministrativo verrà eseguito da un'apposita commissione all'uopo nominata dal CNR. Nel caso la Commissione di Collaudo riscontrasse la presenza di difetti, la Ditta sarà tenuta alla eliminazione degli stessi ed il periodo di tempo intercorrente fra la denuncia dei difetti e la loro eliminazione costituirà sospensione del periodo di collaudo, il cui termine verrà conseguentemente prorogato. Resta inteso ed espressamente accettato che, qualora le opere eseguite non fossero rispondenti a quanto richiesto dagli Enti preposti al rilascio delle varie certificazioni ufficiali (ISPESL, VV.FF., ASL, ecc.), la Ditta provvederà a sua cura e spese ad eseguire tutte le opere e ad espletare tutte le pratiche che si rendessero necessarie per l'ottenimento della piena utilizzazione delle opere. Le operazioni di collaudo tecnico amministrativo si svolgeranno secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 116 e allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Per le operazioni di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti, mentre saranno a carico del CNR i compensi professionali del collaudatore o dei collaudatori.

Il Certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il Certificato si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.

Art. 15 - Subappalto

Per il subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Il contraente, all'atto dell'offerta, ha espresso la volontà di affidare in subappalto alcune lavorazioni ricadenti nelle categorie _____ oggetto del presente atto.

Art. 16 - Varianti alle opere appaltate

Per la disciplina delle varianti si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Impresa di introdurre varianti alle opere appaltate che non siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione con regolare ordine di servizio.

Art. 17 - Riserve

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra il 5 % ed il 15 % dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità del procedimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 - Uso anticipato delle opere

E' facoltà del CNR occupare, o comunque utilizzare, in tutto o in parte, le opere eseguite, previo accordo con la Direzione dei Lavori, in particolare per quanto riguarda l'incolumità di persone o cose; la Ditta ha l'obbligo di accondiscendere, senza poter richiedere alcun compenso o indennizzo. In caso di richiesta di uso anticipato, si procederà alla redazione di un verbale di consistenza delle opere che il CNR intende utilizzare, nel quale potranno essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione che la Ditta sarà tenuta ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori. Tale anticipata occupazione non implica decadenza del diritto per il CNR di sollevare qualunque eccezione e senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potranno fare sia la Direzione dei Lavori, sia il CNR, sia la Commissione di Collaudo, per vizi e difetti di costruzione.

Art. 19 - Revisione dei prezzi

La Stazione Appaltante dà luogo alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del Contratto, a causa del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT.

Art. 20 - Garanzia e gratuita manutenzione delle opere

La Ditta è responsabile della regolare e buona esecuzione di tutte le opere eseguite delle quali si rende garante secondo le prescrizioni del presente Atto e delle integrazioni. Inoltre essa è tenuta, senza alcun compenso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fino all'approvazione del Certificato di collaudo/regolare esecuzione, con esclusione dei materiali minuti di consumo e delle forniture di energia (elettricità, combustibili ecc.). Detta garanzia riguarda anche il risarcimento dei danni conseguenti diretti o indiretti. Come previsto dall'art. 22 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, la Ditta assume la garanzia per la buona esecuzione delle opere realizzate per la durata di 2 (due) anni dalla data di approvazione del Certificato di collaudo/regolare esecuzione, obbligandosi ad eseguire, entro 10 giorni e non oltre dall'avviso datogli per

iscritto dal CNR, le opportune riparazioni e modifiche. Per tutte le garanzie suindicate la Ditta, prima della restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute, dovrà rilasciare apposita fidejussione, pertanto il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo/regolare esecuzione e la sua definitività, in mancanza di contestazioni scritte, detta garanzia potrà considerarsi automaticamente estinta. Restano ovviamente ferme le responsabilità e garanzie previste per Legge a carico della Ditta per la buona esecuzione delle opere.

Art. 21 - Danni Derivanti da Causa di Forza Maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali, per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della Direzione dei Lavori. Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari alla riparazione valutati alle condizioni di contratto.

Art. 22 - Assicurazioni Sociali, Contratti Collettivi, Ulteriori Oneri e Garanzie

La Ditta è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori. La Ditta, inoltre, è tenuta a denunciare i lavori stessi, prima del loro inizio, agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ed a trasmettere al CNR la relativa documentazione di avvenuta denuncia, nonché le copie dei versamenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici effettuati dalla data di inizio dei lavori fino al termine degli stessi con cadenza trimestrale. Nell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele prescritte per prevenire gli infortuni sia degli operai alle proprie dipendenze dirette, sia degli operai dipendenti da altre Ditte, sia infine di terzi, sollevando da ogni responsabilità il personale della Direzione ed il CNR, nonché ogni altra provvidenza per evitare danni alle opere, alle persone ed alle cose. Oltre agli oneri ed alle responsabilità, la Ditta dovrà assumersi la responsabilità piena ed intera derivante da qualsiasi causa e motivo e, in special modo, per infortuni che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. La Ditta riterrà sollevato ed indenne il CNR e tutto il personale da ogni controversia (comprese quelle relative ad eventuali risarcimenti danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori in oggetto. Se durante l'esecuzione del contratto, o comunque prima dell'emissione del mandato di saldo, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, il CNR sospenderà la liquidazione dei pagamenti e/o del saldo. A garanzia dell'osservanza di quanto suindicato, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,5 %. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di approvazione di contabilità finale, previa permanenza di regolarità del DURC.

Art. 23 - Condizioni generali

Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, in dipendenza della cattiva qualità dei materiali forniti o di difetti di montaggio e quanto altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. Saranno a carico esclusivo della suindicata Ditta i danni e le conseguenze di qualsiasi specie derivanti al CNR per colpa della Ditta stessa e dei suoi dipendenti durante l'esecuzione dei lavori, anche con diritto di rivalsa da parte dell'Ente appaltante. Tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla stipulazione e alla registrazione, compresi quelli tributari ed eventuali altri oneri particolari, sono a carico della Ditta appaltatrice compresi eventuali grafici del lavoro realizzato e la dichiarazione di conformità degli impianti stessi. Inoltre, per quanto non previsto nel presente Atto, si applicheranno le norme previste nel CSA. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Oneri Fiscali ed Oneri Accessori

Le spese di copia, stampa, bolli, dei documenti e dei disegni e tutte le altre spese, anche future, inerenti il presente Atto, sono a carico della Ditta ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto a carico del CNR, ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 - Norme Applicabili

L'appalto, oltre che dalle clausole del presente Atto, è disciplinato da tutte le disposizioni di Legge concernenti gli appalti di opere pubbliche, dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR, ove le norme non risultino derogate dalle clausole del presente Atto.

Art. 26 - Penali

Sono previste penali da applicarsi:

- a) in caso di risoluzione del Contratto a seguito di comunicazione da parte della competente Prefettura, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e successivamente alla stipula del Contratto stesso, informazioni interdittive nei confronti della Ditta, si procederà con l'incameramento della penale del 10% dell'importo del valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile la penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- b) in caso di risoluzione di sub-contratto a seguito di comunicazione da parte della competente Prefettura, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e successivamente alla stipula del subcontratto stesso, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla competente Prefettura;
- c) in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per dare ultimazione ai lavori, per ogni giorno di ritardo, si procederà all'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti di cui all'Articolo "Controversie e Foro Competente". Detta penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Resta salvo il risarcimento dei maggiori danni, diretti o indiretti, comunque derivanti al CNR a causa del ritardo stesso.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Atto che non rientri né nelle fattispecie di cui al precedente Articolo "Penali", né nei casi di cui al precedente Articolo "Recesso dal Contratto", che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato tramite posta elettronica certificata dal CNR per porre fine all'inadempimento, il medesimo Ente ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Atto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) anche un solo episodio di sospensione dei lavori senza giustificato motivo da parte dell'appaltatore;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal presente Atto;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, nonché delle schede tecniche fornite dall'appaltatore;
- f) qualora vengano violate le disposizioni in materia di sicurezza e vi sia proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 c. 1 let. e) del D.Lgs. 81/2008;
- g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 10 (dieci) giorni;
- i) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- k) omessa denuncia alle Autorità competenti e di comunicazione alla Stazione Appaltante dei tentativi di pressione criminale;
- l) qualora dovessero essere comunicate dalla competente Prefettura e successivamente alla stipula del Contratto stesso, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, informazioni interdittive nei confronti della Ditta.

E' fatta salva la facoltà del CNR di richiedere il risarcimento del maggior danno. In caso di risoluzione, per come sopra previsto, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo dei lavori espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Nella eventualità di una risoluzione del presente Atto le parti si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e alla piena e incondizionata osservanza del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 che, per espressa volontà delle parti, non si allega al presente Atto. Inoltre, i contratti di subappalto sono risolti automaticamente e immediatamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art. 28 - Recesso dal Contratto

Il CNR si riserva per la tutela dell'interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali ed organizzative dell'Ente di recedere, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, dal presente Atto. La Ditta dovrà, in tal caso, provvedere a sua cura e spese, a liberare il cantiere senza alcun diritto di rivalsa. In caso di recesso del CNR, alla Ditta spetterà unicamente il pagamento dei lavori

effettivamente prestati a tale data, senza che in capo al CNR, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, ne possa derivare alcun onere aggiuntivo. Si procederà ai termini dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29 - Cessione del Contratto o del Credito

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, il presente Contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità. La Ditta si obbliga al pieno rispetto dell'art. 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 per la eventuale cessione del corrispettivo d'appalto.

Art. 30 - Controversie e Foro Competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro di Roma. E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 31 - Domicilio Legale e Variazioni Societarie

Ai fini del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Via _____ n. ____ CAP _____ . Ogni eventuale variazione societaria dovrà essere comunicata al CNR.

Art. 32 - Forma contrattuale

Il presente Contratto, scrittura privata non autenticata firmata digitalmente dalle parti:

- è soggetto a imposta di bollo ed il contraente provvederà al pagamento secondo una delle modalità previste all'art. 3 del DPR 642/1972 ovvero ad apposizione di marca temporale;
- sarà soggetto a imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DPR 131/1986. Le relative spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 33 - Disposizioni Regolatrici del Contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante anche se non materialmente allegati allo stesso:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Computo Metrico;
- Offerta Economica;
- Quadro economico;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti redatti come da progetto esecutivo.

Art. 34 - Allegati

1. Garanzia definitiva;
2. Polizza assicurativa di copertura per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione;

3. DURC.

4. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma per il CNR _____

Firma per la Ditta _____

BOZZA DI CONTRATTO